

signori:

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

38122 TRENTO - Via del Maso Smalz 3

Azienda Speciale Consorziale

COPIA

Verbale di deliberazione N. 58 della Commissione amministratrice

OGGETTO: CONVENZIONE QUINQUENNALE DI TIROCINIO FORMATIVO TRA L'AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

L'anno 2025, addì 24 del mese di giugno alle ore 19:00, nella sede dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte a Trento in via del Maso Smalz n. 3, a seguito di regolare avviso recapitato a termine di legge, si è riunita la Commissione amministratrice con l'intervento dei

N. Carica Presente/Assente Cognome e Nome 1 Buratti Alessia Presidente Presente Nardelli Sandro Vice Presidente Presente 3 Degasperi Piergiorgio Assente Consigliere 4 **Broll Ivan** Consigliere Presente 5 Tonina Alessandro Assente Consigliere 6 Nardelli Olivio Consigliere Assente 7 Visconti Paolo Consigliere Presente

Assiste il Direttore dell'Azienda dott. Maurizio Fraizingher con funzioni di Segretario.

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Commissione amministratrice a deliberare sull'oggetto suindicato.

La Commissione amministratrice

premesso che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra lo studio e il lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196 possono attivare tirocini di formazione ed orientamento;

premesso che allo stato attuale sono già in essere collaborazioni tra l'Azienda Forestale Trento – Sopramonte e istituzioni scolastiche e formative per l'attivazione di tirocini quale momento importante del ciclo di studi e del suo completamento in ambito curriculare, ritenendo che la conoscenza diretta del mondo del lavoro possa migliorare le scelte di orientamento professionale e quindi il collegamento tra domanda e offerta di impiego;

vista la richiesta di collaborazione per l'attivazione di un tirocinio di formazione ed orientamento curricolare, inoltrata dalla studentessa V.F. e acquisita al protocollo aziendale n. 23 in data 23 maggio 2025;

considerato che il rapporto tra gli studenti tirocinanti e il soggetto ospitante (Azienda) non si configura come rapporto di lavoro, ma come proseguimento dell'attività formativa svolta dall'Università sopra citata, senza alcuna pretesa di retribuzione e contribuzione;

precisato che l'attività degli studenti sarà coperta da adeguata assicurazione con oneri interamente a carico del soggetto promotore;

precisato che l'adozione e sottoscrizione della convenzione (di durata pari a n. 5 anni dalla data di stipula), sono atti prodromici all'attivazione dei singoli tirocini, che dovranno essere autorizzati dall'Azienda, approvando con successivi provvedimenti i progetti formativi dei singoli studenti che ne richiedono l'attivazione:

precisato che la realizzazione dei tirocini non comporta per l'Azienda alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione;

considerato che con il presente provvedimento si rende necessario approvare lo schema di convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento curricolare prodotto dall'Università degli Studi di Padova che disciplina le modalità e le condizioni di svolgimento dei tirocini formativi curriculari per i propri studenti;

vista la Legge 24 giugno 1997 n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", articolo 18 Tirocini formativi e di orientamento";

vista la Legge del 13 luglio 2015 n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", art. 1, commi 33-43;

visto lo schema di convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento curricolare prodotto dall'Università degli Studi di Padova e acquisito agli atti aziendali in data 09 giugno 2025, prot. 1520;

preso atto che nell'eventuale necessità di pagamento da parte dell'Azienda forestale dell'imposta di bollo, l'acquisto delle marche da bollo avverrà tramite l'utilizzo del fondo economale;

vista la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 - Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5 maggio 2009 n. 42);

visti gli indirizzi e gli obiettivi ai quali deve essere conformata la conduzione dei beni silvopastorali affidati in gestione dal Comune di Trento e dall'A.S.U.C. di Sopramonte, definiti con deliberazione n. 10 di data 13/11/2002 dell'Assemblea dell'Azienda forestale Trento-Sopramonte;

visto il testo coordinato dello Statuto dell' Azienda forestale Trento-Sopramonte, con le modifiche apportate dalle deliberazioni del Consiglio del Comune di Trento n. 158 di data 9/12/2003 e del Comitato A.S.U.C. di Sopramonte n. 16 di data 15/12/2003;

viste inoltre:

- la deliberazione n. 16 di data 16/12/2024 dell'Assemblea dell'Azienda forestale Trento Sopramonte, relativa all'approvazione del bilancio di previsione esercizi finanziari 2025-2026-2027;
- la deliberazione n. 80 di data 23/12/2024 adottata dalla Commissione amministratrice dell'Azienda forestale Trento Sopramonte, relativa all'approvazione del Piano esecutivo di gestione 2025-2026-2027;

visto il Regolamento di contabilità dell' Azienda forestale Trento-Sopramonte, approvato con deliberazione della Commissione amministratrice n. 10 di data 24 febbraio 2005 e s.m. e i., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

visti i favorevoli pareri tecnico-amministrativo e di regolarità contabile, espressi rispettivamente da parte del dott. Maurizio Fraizingher, Direttore dell'Azienda forestale, e da parte della rag. Elga Speranza, collaboratore amministrativo/contabile, ai sensi dell'art. 81 D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

ad unanimità dei voti espressi ed accertati nelle forme di legge;

delibera

- 1. lo schema di convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento curricolare prodotto dall'Università degli Studi di Padova, testo composto da n. 8 articoli e di durata pari a 5 anni, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2. di dare atto che la convenzione verrà sottoscritta dal Direttore digitalmente tra le parti ad avvenuta esecutività del presente provvedimento;
- 3. di dare atto che, per ciascun tirocinante dell'Università degli Studi di Padova che verrà accolto presso l'Azienda, in base alla convenzione di cui al precedente punto 1., dovrà essere predisposto un individualizzato progetto formativo;
- 4. di dare atto che i tirocini non costituiscono rapporto di lavoro e sono quindi esenti da contributi INPS mentre risulta a carico dell'Università la copertura assicurativa dei tirocinanti sia per infortuni sul lavoro presso l'INAIL sia per la per Responsabilità Civile verso terzi;
- 5, di dare atto che nell'eventuale necessità di pagamento da parte dell'Azienda forestale dell'imposta di bollo, l'acquisto delle marche da bollo avverrà tramite l'utilizzo del fondo economale;
- 6. di precisare che il presente atto non comporta oneri finanziari diretti in quanto è previsto solo il coinvolgimento della struttura aziendale nell'accogliere l'attività di tirocinio, nell'ottica della collaborazione istituzionale fra ente locale e soggetto formatore finalizzato anche allo scambio di reciproche esperienze;

di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Commissione amministratrice, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, quinto comma del C.E.L. approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2, modificata dalla Legge Regionale 8.08.2018 n. 6;
- b) ricorso al T.R.G.A. di Trento, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell' art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'allegato 1 al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO ANZIANO F.to Paolo Visconti IL PRESIDENTE F.to Alessia Buratti IL SEGRETARIO F.to Maurizio Fraizingher

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Art. 183, primo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.

Certifico io sottoscritto Segretario che copia del presente Verbale viene pubblicata il giorno 30/06/2025 all'Albo dell'Azienda, ove rimarrà esposta per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO F.to Maurizio Fraizingher

Allegati:
BozzaConvenzione.pdf

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

Art. 183, terzo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo aziendale, senza riportare entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva.

Trento Iì, 11/07/2025

IL SEGRETARIO F.to Maurizio Fraizingher

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Trento, lì

IL DIRETTORE Maurizio Fraizingher